Unia informa: i cambiamenti sull'imposta alla fonte prelevata sul capitale del II° pilastro

Negli ultimi tempi sta circolando l'informazione fra le lavoratrici e i lavoratori frontalieri attivi in Ticino (ma il problema si sta presentando anche nei cantoni Vallese e Grigioni) dei cambiamenti in corso concernenti il recupero dell'imposta alla fonte prelevata in Svizzera sul capitale LPP (secondo pilastro, cassa pensione).

Effettivamente diversi cantoni, in primo luogo Ticino e Zurigo (dove risiedono tante casse pensioni) hanno deciso di non rimborsare più l'imposta alla fonte che il/la frontaliere/a doveva pagare appunto in Svizzera sul capitale LPP al momento del suo riscatto: per esempio al momento di andare in pensione o in prepensionamento, oppure quando si ritira il capitale per l'acquisto della prima casa o per la riduzione del mutuo.

Ecco come funzionava fino a ora la procedura: un frontaliere residente in Italia che lavorava in Ticino e aveva il proprio avere di previdenza presso una cassa pensione con sede nel Canton Zurigo, prelevava il capitale del 2° pilastro, con il Canton Zurigo che tratteneva un'imposta alla fonte generalmente compresa tra il 6% e l'8%, a seconda dell'importo riscosso.
Successivamente, il frontaliere dichiarava il capitale percepito all'Agenzia delle Entrate italiana e versava l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa italiana, pari al 5%.
Una volta dimostrato di aver dichiarato e tassato il capitale in Italia, poteva presentare al Canton Zurigo una domanda di rimborso dell'imposta alla fonte precedentemente versata in Svizzera. In questo modo il capitale veniva tassato in Italia con l'aliquota agevolata del 5% e il lavoratore otteneva la restituzione dell'imposta trattenuta alla fonte in Svizzera.

Facciamo un esempio concreto: il frontaliere preleva un capitale di 250'000 franchi. Il cantone Zurigo applica e trattiene un'imposta alla fonte del 7%, pari a 17'5000 franchi. In Italia, il frontaliere dichiara il prelievo del capitale e paga l'imposta agevolata in Italia del 5% pari a 12'500 franchi. Tramite un'istanza il frontaliere comprova di aver pagato le imposte in Italia e l'ufficio imposte alla fonte del cantone di Zurigo ristorna al frontaliere 17'500 franchi. Di fatto, il frontaliere paga solo in Italia e un tasso inferiore di quanto pagato in Svizzera, recuperando l'intera imposta trattenuta in Svizzera.

Come detto, da alcuni mesi, diversi uffici delle imposte alla fonte cantonali – in primo luogo in Ticino e a Zurigo (ma sembra anche Berna) – hanno cambiato completamente politica. Ormai trattengono tutta l'imposta prelevata sul ritiro del capitale, senza rimborsare nulla al frontaliere. Quest'ultimo ha comunque l'obbligo di dichiarare in Italia il capitale prelevato e pagare il 5% d'imposta. Ciò significa che ormai, in caso di prelievo del capitale della cassa pensione, il frontaliere pagherà, secondo il nostro esempio, il 7% in Svizzera e il 5% in Italia, per un totale del 12%.

Perché i cantoni citati hanno cambiato politica? Fino ad un paio di anni fa, valeva il principio secondo il quale il paese estero di residenza, l'Italia, del lavoratore attivo in Svizzera aveva diritto esclusivo di tassazione nel caso di ritiro del capitale. È sulla base di questo principio che il lavoratore frontaliere poteva recuperare la differenza fra quanto pagato in Svizzera e quanto pagato in Italia. Dall'entrata in vigore della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni l'attenzione si è spostata sul tipo di imposizione applicata dall'Italia. **Nel caso specifico, per attivare il principio di cui sopra, il lavoratore frontaliere doveva essere l'oggetto di una "imposta ordinaria".** Secondo sempre più cantoni l'imposta sostitutiva italiana del 5% non è ordinaria, in quanto per lo stesso trattamento in Italia, per esempio la tassazione sul Tfr o su altre prestazioni pensionistiche, le aliquote applicate sono del 22-27%. Per questa ragione, le autorità fiscali dei cantoni di Zurigo e Ticino, hanno modificato la propria prassi sulla base di una constatazione amichevole intervenuta tra le autorità competenti svizzere e italiane. In tale sede sarebbe stato condiviso il principio secondo cui l'imposta sostitutiva italiana del 5% applicata ai frontalieri sul capitale del secondo pilastro non può essere considerata un'imposta ordinaria, bensì agevolata.

A che punto cosa può fare un frontaliere che ritira il suo secondo pilastro (o parte di esso)? Come abbiamo detto, il cantone Ticino e quello di Zurigo rifiutano sistematicamente di applicare la vecchia procedura. Il problema centrale è che nel cantone Zurigo hanno la loro sede legale alcune delle più usate casse pensioni. Quindi, per prima cosa, il lavoratore frontaliere deve capire dove ha la sede la cassa pensione prescelta dalla sua ditta. Se questa risiede in un altro cantone rispetto a Zurigo e al Ticino, si può ancora tentare di attivare la procedura per recuperare l'imposta alla fonte. Ogni ufficio cantonale delle imposte alla fonte può applicare una politica autonoma anche in questo ambito. È piuttosto probabile che, progressivamente nei prossimi mesi o anni, altri cantoni adottino la linea scelta da quello di Zurigo e del Ticino. Perciò bisogna aspettarsi dei possibili rifiuti.

Per chi invece ha una cassa pensione con sede nel cantone Zurigo o Ticino e volesse prossimamente prelevare il proprio capitale di cassa pensione, **ci sono sostanzialmente due opzioni:** provare a mandare la richiesta di rimborso dell'imposta alla fonte con la certezza che questa venga respinta. In questo caso, bisognerà attendere le decisioni dei tribunali. In Ticino sono già pendenti dei ricorsi, prima all'Ufficio cantonale delle imposte alla fonte e ora davanti alla Camera di diritto tributario del Canton Ticino. La decisione di questa autorità arriverà non prima della seconda metà del 2027. Se la decisione fosse negativa, ci sarebbe ancora l'ultimo grado di ricorso davanti al Tribunale federale. Allo stesso tempo stiamo portando avanti delle opposizioni anche nel cantone Zurigo. Quindi la via giuridica andrà per le lunghe. La seconda opzione è quella di aspettare a mandare la domanda di rimborso dell'imposta alla fonte – il lavoratore ha tempo 3 anni per inoltrare la domanda dal versamento del secondo pilastro – aspettando l'esito dei ricorsi. In caso di vittoria in queste sedi, il lavoratore potrà depositare la sua richiesta.
Visto quanto precede, UNIA vi consiglia di seguire questa seconda opzione, rispettando il termine massimo di 3 anni segnalato, anche per non seguire ora una via giuridica per la quale non abbiamo nessuna garanzia di riuscita.

Ovviamente il sindacato Unia continuerà ad assicurare l'informazione rispetto a questo dossier. Per chi volesse avere più informazioni può naturalmente contattare il/la suo/a funzionario/a di riferimento oppure passare in uno dei nostri uffici.

UNIA
Il Sindacato.
Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.

MANNO: Via Vedeggio 1, 6928 Manno, +41 91 611 17 11
MENDRISIO: Via al Gas 8, 6855 Mendrisio, +41 91 640 64 30
BELLINZONA: Viale Stazione 33, 6501 Bellinzona, +41 91 821 10 40
LOCARNO: Via della Posta 8, 6600 Locarno, +41 91 735 35 80
BIASCA: Via Giovannini 2, 6710 Biasca, +41 91 862 12 44